

**ALLEGATO AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO EX
D. LGS. 8/6/2001, n. 231**

(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone, delle società e delle associazioni anche priva di personalità giuridica)
CODICE ETICO

Ente:

PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Sede legale: Trieste, Via Valdirivo n. 19
C.F. e N.ro di Iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste: 01096350325

**INTRODUZIONE AL CODICE ETICO
ED AL SISTEMA DISCIPLINARE.**

Lo scopo di questo Codice Etico è quello di dettare con chiarezza i principi e le disposizioni che sono alla base di una corretta interazione fra la Cooperativa e tutti i suoi interlocutori, interni ed esterni.

Esso costituisce al tempo stesso la base fondamentale di un più ampio progetto consistente nella realizzazione di un Modello organizzativo e di un Sistema di controllo che consentano alla Cooperativa di proseguire nel suo cammino, in un quadro rafforzato di responsabilità e di rispetto verso tutti coloro i quali sono interessati – in via diretta o indiretta – dall'azione imprenditoriale.

Definizioni.

Nel presente documento, i concetti di seguito evidenziati hanno il significato precisato a margine di ciascuno di essi:

- Cooperativa o Società:** è la Cooperativa Prisma Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede legale in Trieste, Via Valdirivo n. 19;
- CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Cooperativa;
- Cliente/Utente:** è colui il quale si prepara ad utilizzare, utilizza o ha utilizzato un servizio della Cooperativa.
- Codice etico:** è il presente Codice, adottato dalla Cooperativa mediante delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione o mediante determina dell'Amministratore Unico con i relativi aggiornamenti;
- Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale;
- Destinatari:** gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Partner e i Fornitori;
- Soci Lavoratori:** i soggetti aventi un rapporto sociale e di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo con la Società, ivi compresi i dirigenti.

- **D.Lgs. 231/2001 o il Decreto:** il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- **Enti:** soggetti giuridici dotati o non dotati di personalità giuridica, quali – esemplificativamente - società di capitali, società di persone, consorzi, associazioni;
- **Esponenti Aziendali:** gli amministratori, i sindaci, liquidatori, i dirigenti e i Soci lavoratori dipendenti della Società;
- **Fornitori:** i fornitori di beni e servizi (esclusi i servizi professionali) della Società che non rientrano nella definizione di Partner;
- **Modello o Modelli:** il Modello o i Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- **Organi Sociali:** il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale (ove presente), l'Assemblea dei Soci ed i loro membri;
- **Organismo di Vigilanza o ODV:** l'organismo interno di vigilanza, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento;
- **Partner:** le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzio, rete di imprese, collaborazione in genere);
- **Pubblica Amministrazione:** insieme di Enti pubblici (Stato, Regioni, Province e Comuni, Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, Università, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, etc.) e di soggetti privati (Concessionari, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, Società miste, Società private accreditate dal Sistema sanitario nazionale o regionale, etc.) cui è demandato l'esercizio della funzione amministrativa, nell'interesse della collettività;
- **Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa;
- **Responsabile Interno:** soggetto interno alla Società al quale viene attribuita la responsabilità singola o condivisa con altri, per le operazioni inerenti le attività sensibili;
- **Stakeholder:** gli individui e gli enti le cui aspettative sono in gioco nella conduzione delle attività della Società e che, a vario titolo, possono contribuire al perseguimento della sua missione. Essi sono: i clienti, i fornitori, i Soci, i collaboratori, la Pubblica Amministrazione, la collettività in generale, l'ambiente, le generazioni future.

PARTE I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Natura del Codice Etico e sua efficacia giuridica.

- Il presente Codice Etico è un atto (delibera) del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa (o determina dell'Amministratore Unico della Cooperativa), il cui scopo principale è quello di definire taluni principi di condotta negli affari, doveri e responsabilità degli Esponenti aziendali e di tutti coloro i quali, anche in assenza di un vincolo di subordinazione, agiscono a nome e/o per conto della Cooperativa.
- Il presente Codice Etico costituisce un elemento essenziale del Modello

- organizzativo previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 8/6/2001, n. 231.
- Il presente Codice Etico costituisce anche un insieme di norme disciplinari ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7 della L. 20/5/1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) o delle corrispondenti disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento interno della società (o nel suo Codice disciplinare). Esso si aggiunge pertanto alle disposizioni disciplinari contenute nei CCNL richiamati ai sensi dell'articolo 6 della L. 3/4/2001, n. 142, già in piena applicazione in ambito aziendale e ad altre disposizioni disciplinari di carattere aziendale vigenti a livello di sede o di singole unità operative, ove esistenti.
 - Il presente Codice Etico costituisce infine un insieme di norme di carattere contrattuale che integrano il contenuto del rapporto (di mandato) che lega la società agli Amministratori ed ai Sindaci (ove presenti), quale esso è delineato dalle vigenti leggi civili.
 - Il presente Codice Etico può essere modificato esclusivamente da un successivo atto (delibera) del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa (o determina dell'Amministratore Unico).
 - L'attribuzione di funzioni delegate a singoli Consiglieri ai sensi dell'art. 2381 del Codice civile è preclusa in punto adozione, modifica o abrogazione del presente Codice Etico.

Articolo 2

Pubblicità del Codice Etico.

- Il Codice Etico è disponibile sul sito Internet della Società (<http://www.coop-prisma.org>) e sulla Rete intranet aziendale (ove presente), dai quali è liberamente scaricabile in formato *pdf*.
- Il Codice Etico è altresì affisso in luogo accessibile a tutti, presso la sede legale della Cooperativa e presso ciascuna unità operativa della medesima.
- Le eventuali modifiche al Codice Etico introdotte ai sensi del precedente articolo 1, comma 5, sono soggette alle stesse forme di pubblicità previste nel presente articolo.

Articolo 3

Attuazione del Codice Etico.

Organismo di Vigilanza.

- Il controllo sul rispetto del Codice etico è affidato all'Organismo di Vigilanza previsto e creato nell'ambito del Modello organizzativo.
- In particolare, tale Organo provvede:
 - ad assicurare la diffusione e la conoscenza del Codice Etico presso tutti gli Esponenti aziendali, più in generale, presso tutti coloro i quali, pur in assenza di vincoli organici o di subordinazione con la Cooperativa, intrattengano con la medesima rapporti stabili, quali esemplificativamente: Fornitori, Consulenti, Partners;
 - a rivedere periodicamente i contenuti del Codice Etico, al fine di proporre al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico adeguamenti e migliorie;
 - a fornire attività di supporto all'interpretazione del Codice Etico;
 - a verificare, controllare e valutare i casi di violazione del Codice Etico, e a comunicare le suddette violazioni alle funzioni aziendali competenti per l'applicazione di provvedimenti sanzionatori – ivi compresi i provvedimenti disciplinari – nel rispetto

delle vigenti leggi;

- a proteggere ed assistere chiunque segnali comportamenti non conformi al Codice Etico, tutelandoli da pressioni, intimidazioni, ritorsioni e garantendo la riservatezza della loro identità e delle informazioni da loro comunicate, secondo quanto previsto nel Modello;
- a predisporre un piano di lavoro annuale nonché un piano di relazioni periodiche sullo stato di attuazione del Codice Etico e sulle attività di controllo interno ed a riferire in merito al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

Società controllate e collegate.

- Il presente Codice Etico si applica anche alle eventuali società controllate dalla Cooperativa, previa formale delibera di adozione dei rispettivi Organi Amministrativi.
- In tali società le funzioni di Organismo di Vigilanza sono disimpegnate da soggetti individuati secondo le previsioni contenute nel Modello.
- La Cooperativa farà quanto è in proprio potere affinché il presente Codice Etico si applichi anche nell'ambito delle eventuali società collegate; in difetto, essa si adopererà affinché in tali società siano comunque adottati Codici di comportamento aventi un contenuto il più possibile simile a quello del presente Codice Etico e, comunque, un contenuto idoneo ad esprimere con chiarezza i riferimenti etici di fondo della politica aziendale.

PARTE II

CONDOTTA NEGLI AFFARI

Articolo 5

Principio di legalità.

- Ogni atto giuridico ed ogni attività materiale compiuta a nome e/o per conto della Cooperativa debbono essere leciti in base alle vigenti leggi e debbono essere ispirati all'interesse sociale, allo spirito cooperativo nonché ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza e buona fede.

Articolo 6

Conflitto di interesse.

- Qualsiasi decisione assunta per la Cooperativa deve ispirarsi unicamente alla protezione degli interessi della medesima.
- Chiunque si trovi in una situazione nella quale sussista un rapporto di conflitto, anche solo potenziale, fra un interesse della Cooperativa ed un interesse proprio (di qualunque genere: patrimoniale, familiare, personale, etc.), sicché non è possibile soddisfare il primo senza sacrificare il secondo, e viceversa, è comunque tenuto ad astenersi dall'assunzione della decisione o dal compimento dell'atto, e ad informare immediatamente il superiore gerarchico. Quest'ultimo deve comunicare all'Organismo di Vigilanza le azioni messe in atto per garantire l'impedimento del conflitto o la sua totale neutralizzazione, anche mediante intervento sostitutivo.
- Indipendentemente dall'imminenza di una decisione o del compimento di un atto, chiunque si trovi rispetto alla Cooperativa in una posizione, anche potenziale, di conflitto di interesse, ha l'obbligo di informare di un tanto il proprio superiore

gerarchico, per gli eventuali provvedimenti del caso.

- Sussiste conflitto potenziale allorquando la persona abbia rapporti lavorativi, finanziari, commerciali, professionali, familiari o amicali con soggetti che intrattengono relazioni con la Cooperativa, quando su tali relazioni la persona dispone di poteri decisionali, valutativi e/o di controllo.
- Anche l'interesse concorrente è comunque ritenuto, agli effetti del presente Codice Etico, come interesse potenzialmente confliggente e ne riceve identico trattamento.

Articolo 7

Obbligo di confidenzialità. Informazioni riservate.

- I Soci lavoratori ed i collaboratori subordinati e gli altri destinatari del presente Codice Etico sono tenuti a non rivelare a terzi informazioni di carattere tecnico, tecnologico, commerciale, finanziario, patrimoniale, bancario, che siano state apprese, anche se occasionalmente, durante l'esecuzione delle proprie mansioni o funzioni. Tale divieto ha carattere assoluto, e non richiede che le informazioni siano state previamente qualificate in modo formale come confidenziali.
- Il divieto di cui al precedente comma 1 non vale in relazione ad informazioni già divenute pubbliche per libera scelta della Cooperativa; il divieto non vale altresì nelle altre ipotesi in cui la rivelazione costituisce un atto dovuto per Legge.
- In nessuna circostanza i Soci lavoratori, o i collaboratori subordinati e gli altri destinatari del presente Codice Etico debbono utilizzare a proprio profitto o a profitto di terzi informazioni non di dominio pubblico assunte o conosciute, anche occasionalmente, durante l'esercizio delle proprie mansioni o funzioni.
- In linea generale, la Cooperativa garantisce che le informazioni di terzi o provenienti da terzi sono trattate secondo le previsioni contenute nelle vigenti leggi sul trattamento di dati personali; la Cooperativa si astiene comunque dal ricercare e trattare dati riservati, salvo il caso di previo ed informato consenso dell'interessato, rilasciato nelle debite forme previste dalla legge.

Articolo 8

Corruzione. Pagamenti illeciti. Regali.

- Salvo quanto specificamente stabilito in relazione ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, i rapporti all'interno della Cooperativa e con i terzi sono improntati a integrità, correttezza e trasparenza.
- Sono vietati pagamenti a terzi per sollecitare il compimento o l'omissione di atti discrezionali o dovuti; del pari è vietata la percezione di qualsiasi utilità, o anche la mera sollecitazione di essa, per il compimento o l'omissione di atti discrezionali o dovuti.
- E' vietata l'offerta di omaggi commerciali, regali o altre utilità, quando essa possa costituire violazione di legge o comunque ed in ogni caso quando essa trascenda i limiti della mera cortesia o dell'uso sociale o commerciale.
- E' vietata l'accettazione di regali, anche in via indiretta (tramite familiari o amici), quando tale accettazione possa in qualsiasi modo compromettere l'indipendenza o il decoro dell'accettante.

Articolo 9

Principio di libera concorrenza.

- L'attività imprenditoriale della Cooperativa si regge sulla qualità dei propri servizi, sulla capacità relazionale rispetto alla clientela, nonché sulla capacità, la dedizione, l'impegno e la professionalità dei propri Soci lavoratori, Collaboratori e Consulenti. Tali qualità sono ritenute una caratteristica positiva ed imprescindibile dell'attività imprenditoriale della Cooperativa.
- La Cooperativa riconosce la libera e leale concorrenza fra Imprese – e fra Imprese cooperative in particolare - come un valore fondamentale in quanto spinta incentivante al miglioramento dei servizi resi ed all'affinamento delle qualità dei propri Soci lavoratori, Collaboratori e Consulenti.
- Sono vietate tutte le pratiche – comunque definite – tendenti a limitare la libera concorrenza o a favorire l'abuso di posizioni dominanti a danno di terzi.
- Sono vietati tutti i comportamenti che possano qualificarsi come di concorrenza sleale, così come le condotte – attive od omissive – mediante le quali sia arrecato pregiudizio a diritti di terzi.
- La Cooperativa si astiene pertanto da qualsiasi forma di accordo, aperto o segreto, tendente ad alterare le libere condizioni di mercato, a creare o favorire l'acquisto o il consolidamento di posizioni dominanti o di concentrazioni, ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, a condizionare la fissazione di prezzi, ad impedire la produzione, lo sbocco al mercato, gli investimenti.

Articolo 10

Protezione del Cliente (e dell'Utente).

- La Società adotta politiche gestionali e commerciali adeguate:
 - a migliorare la sicurezza e la qualità dei servizi prestati;
 - ad informare in modo completo, veritiero ed accurato circa i servizi prestati;
 - a pubblicizzare correttamente i propri servizi;
 - ad erogare i propri servizi secondo standard elevati di qualità ed efficienza;
 - a monitorare l'esecuzione dei servizi ed a curare – in stretta osservanza alle vigenti disposizioni di legge – gli adempimenti connessi al verificarsi di incidenti, infortuni o pericoli, quali esemplificativamente: informazioni, notifiche, sospensioni di attività.
- La Cooperativa copre il rischio derivante dall'utilizzazione dei propri servizi mediante l'accensione di adeguata copertura contro la responsabilità civile e si adopera affinché il Cliente che abbia subito un danno accertato ed imputabile sia prontamente risarcito.

PARTE TERZA

CONDOTTA CON I SOCI LAVORATORI ED I COLLABORATORI SUBORDINATI

Articolo 11

La Società, i Soci lavoratori ed i Collaboratori subordinati.

- La Società riconosce nei propri Soci lavoratori, Collaboratori subordinati, nel loro insieme ed in ciascuno di essi, la propria più importante risorsa e persegue l'obiettivo di promuoverne, attraverso la propria organizzazione, la crescita professionale, economica e sociale, premiandone adeguatamente i meriti e considerandone attentamente i bisogni.

- I Soci lavoratori ed i Collaboratori subordinati della Società riconoscono nell'impegno lavorativo profuso individualmente e nell'ambito del proprio gruppo o reparto di appartenenza, un fattore essenziale per il successo imprenditoriale della Cooperativa, per il mantenimento di un adeguato livello di competitività, per la soddisfazione del Cliente e per la creazione di valore per i Soci.

Articolo 12

Valorizzazione delle risorse.

- La Cooperativa impiega e valorizza al meglio la professionalità dei propri Soci lavoratori e Collaboratori e ne favorisce la crescita, anche mediante politiche attive di job rotation, affiancamento a Soci lavoratori più esperti, predisposizione di strumenti formativi ed informativi.

Articolo 13

Soci lavoratori e collaboratori in posizione di responsabilità.

- I Soci lavoratori ed i collaboratori subordinati cui sia stata affidata la responsabilità di condurre gruppi di lavoro, reparti, filiali, unità operative (Soci o Collaboratori con funzioni direttive), commesse, impersonano la Cooperativa di fronte ai sottoposti, nel suo complesso di valori ed obiettivi.
- I Soci lavoratori ed i Collaboratori con funzioni direttive richiederanno sempre da sé medesimi più di quanto siano pronti a pretendere dai propri sottoposti e ispireranno la propria condotta, ad esempio, per i Collaboratori del cui lavoro hanno la responsabilità.
- Essi controlleranno il rispetto rigoroso e costante delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico ed assicureranno in ogni momento che nell'ambiente di lavoro si instauri e si mantenga un clima di fittiva e serena collaborazione.

Articolo 14

Soci lavoratori e collaboratori con funzioni amministrative.

- I Soci lavoratori ed i collaboratori subordinati che siano investiti di funzioni di carattere amministrativo o finanziario, ivi comprese quelle di controllo contabile e legale, sono tenuti:
 - a rispettare in modo rigoroso le norme di carattere civile, fiscale e contabile, le disposizioni, gli ordini e le discipline, anche tecniche, che presiedono ai propri settori di attività;
 - ad agire in modo da assicurare alla Società, ai suoi Organi ed ai loro componenti una informazione puntuale, chiara, precisa, completa e comprensibile in tutti i documenti, di varia natura, che debbano essere presentati o depositati presso Pubbliche Autorità ed in tutti i documenti preparatori e complementari ai primi;
 - ad utilizzare le risorse patrimoniali della Società con correttezza, trasparenza, oculatezza;
 - a comunicare nei confronti dei terzi in rigorosa osservanza degli obblighi di confidenzialità e riservatezza già previsti al precedente articolo 7, applicando con elevato scrupolo il principio di pertinenza della comunicazione e dei suoi contenuti con le finalità cui essa è diretta, ed osservando in ogni caso misura, prudenza, impersonalità;
 - a riferire senza indugio all'Organismo di Vigilanza le violazioni del presente

Codice Etico, non appena ne abbiano acquisito un principio di prova o un indizio grave.

Articolo 15

Osservanza del Codice Etico.

- Tutti i Soci lavoratori ed i Collaboratori subordinati sono tenuti alla rigorosa osservanza del presente Codice Etico, della cui natura (anche) disciplinare essi hanno piena contezza.
- Essi pertanto sono obbligati:
 - a conoscere pienamente il contenuto del Codice Etico, con particolare riguardo alle parti di più stretta pertinenza, avuto riguardo alle mansioni di attribuzione;
 - a promuovere, nel proprio ambito lavorativo, la conoscenza e l'applicazione del Codice Etico fra i propri Colleghi;
 - a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza del Codice Etico, quando il proprio superiore gerarchico non vi provveda;
 - a consultare l'Organismo di Vigilanza per risolvere eventuali dubbi interpretativi su singole parti o clausole del Codice Etico;
 - a cooperare attivamente ad eventuali accertamenti riguardanti intervenute presunte violazioni del Codice Etico, osservando il più stretto riserbo sulle questioni toccate dagli accertamenti stessi.

Articolo 16

Principio delle pari opportunità.

- La Società persegue come proprio primario valore quello del principio di eguaglianza e di pari trattamento ed opportunità fra i Soci lavoratori ed i Collaboratori subordinati, senza discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche o sindacali, di condizioni personali o sociali e coniuga tale principio con quello delle capacità, delle attitudini, delle inclinazioni e dei meriti individuali.
- I Soci lavoratori ed i Collaboratori con funzioni direttive debbono garantire, nell'ambito delle proprie responsabilità, che a situazioni eguali corrispondano trattamenti eguali, a situazioni diverse trattamenti diversi, per tutto quanto riguarda assunzione, formazione, retribuzione, incentivazione, opportunità professionali e di crescita.
- Del pari, i Soci lavoratori ed i Collaboratori con funzioni direttive debbono assicurare che – nel più pieno rispetto del principio di cui al precedente comma 1 – la Cooperativa premi adeguatamente l'impegno, il contributo, il risultato ed il merito individuale, anche mediante trattamenti differenziati di carattere normativo e/o economico.

Articolo 17

Tutela della salute, della sicurezza, della serenità sul luogo di lavoro.

- La Cooperativa persegue come proprio primario valore quello della tutela della salute, della sicurezza e della serenità sul luogo di lavoro, quale presupposto per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 11; essa conforma pertanto la propria azione alle vigenti norme in materia, con particolare riguardo alla

formazione ed alla prevenzione, aspetti che ciascun Socio lavoratore e Collaboratore subordinato è tenuto a curare, per quanto di propria competenza, con attenzione ed assiduità.

- E' vietato il compimento di qualsiasi condotta lesiva della dignità, della serenità o della integrità fisio-psichica della Persona nell'ambito aziendale.
- E' altresì vietata qualsiasi condotta che, pur in ipotesi non si connoti quale violenza fisica, dia comunque luogo ad angherie, vessazioni, abusi psicologici, emarginazioni, demansionamenti ed abbia per effetto di ledere la dignità personale o professionale della persona che ne è vittima, o da porre in pericolo il suo stato di salute. Tale condotta – sia essa tenuta da colleghi o superiori - verrà perseguita prontamente in sede disciplinare, penale e civile.

Articolo 18

Comportamento dei Soci lavoratori e dei Collaboratori.

- Tutti i Soci lavoratori ed i Collaboratori subordinati sono tenuti a prestare servizio in stato di piena capacità; l'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti è vietata, sia in servizio sia fuori dal servizio, quando i relativi effetti si manifestino in servizio; essa provoca l'immediato allontanamento dell'interessato, e l'applicazione di sanzioni disciplinari, fatti salvi gli altri rimedi previsti dalla legge.
- Tutti i Soci lavoratori ed i Collaboratori subordinati sono tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di divieto di fumo; i fumatori debbono servirsi esclusivamente degli spazi ad essi dedicati, nei limiti e nei tempi previsti.
- Tutti i Soci lavoratori ed i Collaboratori subordinati sono tenuti ad utilizzare, custodire e proteggere i beni aziendali ad essi affidati - anche se temporaneamente - con la diligenza del buon padre di famiglia ed a segnalare prontamente eventuali mancanze, difetti, non conformità.
- Tutti i Soci lavoratori ed i Collaboratori subordinati debbono eseguire la prestazione lavorativa con diligenza, impegno e faticosa partecipazione, nel rispetto pronto e leale delle disposizioni ricevute ed in osservanza del presente Codice Etico.

PARTE QUARTA

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Articolo 19

Rapporti con i Fornitori.

- La Cooperativa considera il sistema dei propri Fornitori come un elemento essenziale per il mantenimento ed il miglioramento del proprio livello di competitività e la soddisfazione delle esigenze del Mercato.
- La selezione dei Fornitori avviene esclusivamente in base a parametri relativi alla capacità di offerta (costi, tipologia del prodotto o del servizio, qualità, innovazione, capacità propositiva).
- Ai Fornitori nazionali verrà richiesto formalmente di condividere il contenuto del presente Codice Etico e di obbligarsi – per quanto loro spetta – a rispettare il medesimo.

- Ai Fornitori esteri verrà richiesto formalmente di osservare le disposizioni contenute nelle vigenti Convenzioni promosse dall' Organizzazione Internazionale del Lavoro cui il Paese nel quale essi hanno la propria sede o unità produttiva abbia aderito e, in ogni caso, di osservare le disposizioni contenute nelle Convenzioni specificamente richiamate dal Modello.
- Verranno banditi i Fornitori dei quali si accerti o si abbia motivata ragione di ritenere che essi operino in violazione delle Convenzioni di cui al precedente comma 4, e comunque in violazione dei diritti umani fondamentali, dei diritti dei minori o dei detenuti, delle disposizioni sull'istruzione scolastica obbligatoria e sull'assistenza alla famiglia, alla lavoratrice madre, ai lavoratori anziani o svantaggiati.

Articolo 20

Rapporti con i Clienti e con gli Utenti.

- La Cooperativa persegue l'obiettivo di soddisfare le aspettative dei Clienti e degli Utenti – con particolare riguardo ai minori - ed esige perciò dai propri Soci lavoratori e Collaboratori subordinati l'osservanza delle seguenti disposizioni:
 - mantenimento di rapporti improntati a sollecita collaborazione, onestà, trasparenza, correttezza professionale;
 - rispetto tendenziale del principio di parità di trattamento in presenza di situazioni eguali;
 - produzione costante di un adeguato livello di sicurezza, assistenza, qualità e valore aggiunto.

Articolo 21

Contenuti del sito Internet.

- Nella creazione, gestione ed implementazione del proprio sito Internet, la Cooperativa osserva le disposizioni di legge a ciò dedicate dal Codice del consumo o da altre fonti legislative o regolamentari di carattere generale o speciale e si conforma comunque alle norme tecniche ed alle buone prassi, pur se non aventi efficacia giuridica, periodicamente elaborate nella community della attività pubblicitaria e dei media, fra le quali segnatamente le regole contenute nel *Codice di autodisciplina della Comunicazione commerciale* adottato e periodicamente aggiornato dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria.

PARTE QUINTA

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 23

Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

- Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione taluni comportamenti rientranti nella normale prassi commerciale possono essere ritenuti inaccettabili, quando non costituiscano addirittura violazione di legge.
- Pertanto, al fine di prevenire i comportamenti sopra citati, si precisa che ai Soci Lavoratori, ai Collaboratori ed ai Consulenti della Società è vietato:
 - offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi;
 - offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione di favore per ottenere un

trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;

- influenzare impropriamente in qualunque modo una procedura competitiva o comunque condizionare altrimenti Pubblici funzionari o pubblici impiegati nell'esercizio della discrezionalità amministrativa o dell'autonomia negoziale loro spettante per legge o in base alla legge;
- proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le Parti o che comunque possano intaccare la trasparenza di una procedura, la parità di condizioni fra i concorrenti o possano ledere il prestigio della Pubblica Amministrazione;
- assumere alle dipendenze della Cooperativa ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti), che abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d'affari con la Cooperativa, o comunque che abbiano partecipato ad avallare le richieste effettuate dalla Cooperativa alla Pubblica Amministrazione.

Articolo 24 **Fondi pubblici.**

- Nell'ipotesi in cui la Cooperativa richieda fondi pubblici all'Unione Europea, allo Stato o ad altra Pubblica Amministrazione, essa è tenuta alla più scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge in relazione all'iter di ottenimento ed alla successiva destinazione di scopo.
- E' pertanto vietato:
 - impiegare i fondi ricevuti per favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività con finalità diverse da quelle per cui sono stati ottenuti;
 - utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o omettere informazioni dovute al fine di conseguire indebitamente i fondi;
 - promettere o dare ad un Pubblico ufficiale, per lui o per un terzo, una retribuzione non dovuta in denaro od altra utilità in cambio di un atto del suo ufficio necessario per l'ottenimento di fondi;
 - promettere o dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, una somma di denaro od un'altra utilità al fine di fargli omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio al fine di favorire l'ottenimento di fondi;
 - indurre, con artifici o raggiri, l'Unione Europea, lo Stato o altra Pubblica Amministrazione in errore al fine di ottenere i fondi.
- I Soci lavoratori, i Collaboratori subordinati ed i Consulenti deputati alle attività nelle

quali siano coinvolti i fondi debbono improntare il loro operato a principi di rigorosa correttezza e trasparenza, osservando, sia nei rapporti con la Società ed i suoi organi, sia nei confronti della Pubblica Amministrazione, un adeguato livello di informazione e curando l'accessibilità e la disponibilità di ogni documentazione a supporto.

Articolo 25

Partecipazione a procedure competitive.

- In caso di procedure competitive indette dalla Pubblica Amministrazione, la Cooperativa si impegna a partecipare al relativo procedimento in modo corretto, nel rispetto della legge, delle norme del presente Codice Etico e delle altre procedure interne, salvaguardando in ogni caso l'indipendenza, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, e proteggendo adeguatamente l'immagine della Società dal pericolo di possibili lesioni.
- E pertanto vietato ai Soci lavoratori, ai Collaboratori subordinati ed ai Consulenti della Società:
 - promettere o dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, una retribuzione non dovuta in denaro od altra utilità in cambio di un atto del suo ufficio necessario per l'avanzamento della Cooperativa nella procedura competitiva;
 - promettere o dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, una somma di denaro od un'altra utilità al fine di fargli omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio al fine di favorire l'avanzamento della Cooperativa nella procedura competitiva;
 - indurre, con artifici o raggiri, la stazione appaltante in errore al fine di favorire l'avanzamento della Cooperativa nella procedura competitiva;
 - alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire – senza averne il diritto - su dati, informazioni, programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti per poter favorire l'avanzamento della Cooperativa nella procedura di gara.

PARTE SESTA

AMBIENTE

Articolo 26

Ambiente e qualità della vita.

- La Cooperativa persegue come proprio obiettivo primario la promozione della salvaguardia e del miglioramento delle condizioni dell'Ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, quale presupposto per il mantenimento di un adeguato livello di qualità della vita della Comunità nell'ambito della quale essa opera.
- La Cooperativa conforma prontamente la propria attività alle vigenti discipline in materia ambientale, ed adegua di conseguenza la propria attività, in tutti i suoi aspetti, compresi quelli relativi al prodotto, al packaging ed alle istruzioni che lo accompagnano.
- La Cooperativa imposta le proprie attività commerciali in modo ambientalmente orientato, e tiene conto, nella scelta di nuovi prodotti da commercializzare o

nell'innovazione di prodotti esistenti così come nella determinazione delle modalità di produzione e di imballo – quando la decisione in materia è ad essa riservata -, delle nuove esigenze di compatibilità ambientale e di ottimizzazione delle risorse.

- La Cooperativa promuove l'educazione ambientale fra i propri Collaboratori e nell'ambito di Fornitori e Clienti.

PARTE SETTIMA

CONTABILITA' E CONTROLLO INTERNO

Articolo 27

Contabilità e controllo interno.

- La Cooperativa opera con l'intento di accrescere il valore del patrimonio sociale e di soddisfare le esigenze di mantenimento dei Soci lavoratori e dei Collaboratori.
- Per raggiungere tale scopo, la Cooperativa adotta un sistema di pianificazione finanziaria, di controllo e di contabilità adeguati ai Principi contabili vigenti nonché alle migliori prassi degli affari.
- Gli Esponenti aziendali garantiscono, per quanto nelle rispettive competenze ed attribuzioni:
 - che tutte le operazioni siano sorrette dai poteri delegati o debitamente autorizzate, verificabili, legittime e coerenti;
 - che tutte le operazioni siano adeguatamente registrate e contabilizzate, nonché opportunamente documentate;
 - che tutte le operazioni con parti correlate siano eseguite secondo quanto previsto nel Modello e in apposite procedure che all'uopo vengano adottate;
 - che i rendiconti finanziari periodici siano elaborati tempestivamente, accuratamente secondo requisiti di rigorosa chiarezza, completezza, attendibilità;
 - che tutte le operazioni siano compiute e verificate in aderenza a quanto previsto dal sistema aziendale di controllo interno;
 - che i rischi imprenditoriali di ciascuna operazione siano adeguatamente valutati e debitamente ponderati mediante valutazione comparativa con i vantaggi perseguibili e gli interessi primari e secondari coinvolti nell'operazione;
 - che le operazioni siano sempre precedute da una solida, adeguata e completa analisi economica, giuridica e fiscale dei dati di partenza, dei presupposti e delle possibili sopravvenienze;
 - che siano predisposti con adeguato anticipo nonché in modo chiaro, completo, accurato ed attendibile tutti i documenti richiesti dalle Autorità di vigilanza e comunque tutti i documenti destinati alla diffusione al pubblico.
- La registrazione di operazioni fittizie o la mancata registrazione di operazioni per le

quali la registrazione è necessaria per legge o secondo il presente Codice Etico costituiscono fatto illecito e determinano l'applicazione di sanzioni a carico di chi le abbia ordinate, eseguite, occultate o in qualsiasi modo tollerate.

- Tutti i Soci lavoratori ed i Collaboratori sono tenuti a prestare la propria collaborazione alle attività di verifica del Sistema di controllo interno; i preposti al Sistema, come i Sindaci ed i revisori esterni – se nominati - hanno pieno e totale accesso a tutti i dati, informazioni e documenti necessari allo svolgimento delle rispettive attività.

PARTE OTTAVA DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 28

Disposizioni conclusive.

- Le disposizioni contenute nel presente Codice Etico concorrono a disciplinare i comportamenti dei soggetti cui esso è rivolto, unitamente alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
- Nel caso di concorso fra disposizioni di legge e contrattuali e disposizioni contenute nel presente Codice Etico, tutte le disposizioni trovano comunque applicazione; nell'ipotesi in cui il concorso di disposizioni non sia possibile, trova applicazione la disposizione più severa.
- Ai Soci Lavoratori ed ai Collaboratori subordinati che si rendano responsabili della violazione di uno o più delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico, si applicano le sanzioni disciplinari previste nello Statuto, nel Regolamento Interno e nel Codice disciplinare.
- In caso di grave violazione di una o più disposizioni del presente Codice Etico da parte di un Consigliere di Amministrazione o di un Sindaco, che sia tale da ledere irreparabilmente il rapporto fiduciario instaurato con la società, l'Assemblea dei Soci adotterà, nelle forme di legge, i provvedimenti ritenuti opportuni.